



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI CATANIA E IL COMUNE DI FLORESTA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE.
Data 16.05.2019	

L'anno duemiladicannove il giorno sedici del mese di maggio alle ore 14,15 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Antonino Cappadona	Sindaco
2) Filippo Monforte	Vice Sindaco
3) Dott. Antonio Milici	Assessore
4) Passarello Letizia	Assessore
	Totale

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
3	1

Risultano assenti i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATA, l'esigenza dell'Amministrazione comunale di potenziare il locale ufficio di P.M. avvalendosi delle prestazioni lavorative di una figura professionale;

RICHIAMATA la nota prot. 1694 del 25.03.2019, con la quale il Comune di Floresta ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo condiviso dell'Ispettore Capo di Polizia Municipale Gaetano Settembrino, dipendente di ruolo presso il Comune di Catania ;

PRESO ATTO della disponibilità da parte del Comune Catania, giusta nota prot. n. 1979 del 05.04.2019, a firma del Direttore del Personale Dott. Pietro Belfiore;

PRECISATO che l'Ispettore sopra citato presterà servizio per n. 18 ore settimanali, presso questo Comune e per le rimanenti 18 ore presso il Comune utilizzatore, e ciò nel rispetto dell'orario d'obbligo complessivo (36 ore) settimanali, secondo il calendario che sarà deciso tra i Sindaci dei due Enti interessati;

VISTO l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che così dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. [...]

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. [...]

PRECISATO che, secondo quanto previsto dalla norma sopra citata esiste la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

PRECISATO altresì che:

- ✓ il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- ✓ ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 e ssmmii;
- ✓ la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

ATTESO che:

- la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di “scavalco condiviso”, il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario

di lavoro con vincolo di esclusività (ex alteris: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013).

- conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui è la medesima fattispecie è riconducibile, “ *non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa*”

(Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

- in ogni caso, “le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa del dipendente a scavalco condiviso sono da computarsi nella spesa per il personale ai sensi degli art. 1 commi 557 della legge n. 296/2006 (art 1, comma 562, per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno) e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni” (Corte dei conti, Sez. Sicilia, deliberazione n. 128/2014);
- inoltre: secondo l'autorevole esegesi della Corte dei Conti, nella fattispecie de qua “*non si è di fronte ad un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato bensì ad un istituto che consente una diversa utilizzazione del lavoratore, distaccato presso l'Ente capofila o presso l'ufficio comune, che rimane però alle dipendenze del comune di provenienza (titolare del rapporto di pubblico impiego) che ne gestisce tutti gli aspetti contrattuali;*” (così CORTE DEI CONTI, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 56 /2013; conf. Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 99/PAR/2012);

RICHIAMATA la Delibera n. 223/2012/SRCPIE/PAR della SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE, secondo cui: “*le fattispecie di cui ai ridetti art. 14 CCNL e art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 non comportano l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno. In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime.*”;

DATO ATTO che, conformemente alle necessità dell'Ente, il lavoratore individuato, assumerà presso questa Amministrazione, relativamente al Servizio di Polizia Municipale, le funzioni di cui al comma 4 del ridetto art. 14 del CCNL 22.01.2004;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto è disciplinata, mediante convenzione, la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO, al riguardo, l'autorevole interpretazione suggerita dall'ARAN con il parere RAL670 – Orientamenti Applicativi, secondo cui: rispetto alla fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL EELL del 2004, “*sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale*”;

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di Convenzione, tra questo Comune e quello di Catania, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11/04/2008

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

F.to Antonino Cappadona

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

L'Assessore
F.to Dott. Antonio Milici

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

Publicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 16.05.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 31.05.2019 con il nr. cron. 351

Dalla Residenza comunale _____

Timbro

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Stancampiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 16.05.2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano
